

**LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  
PER IMPRESE, RISORSE UMANE E ASPIRANTI  
IMPRENDITORI**

**WEBINAR 11 GENNAIO 2022**

**RELATORE:**

**MAURO DE SANTIS**

**COMMERCIALISTA IN SALERNO**

# La riforma dell'irpef

## Aliquote dal 1 gennaio 2022

	Aliquote dal 1 gennaio 2022
fino a 15.000 euro,	23%
da 15.000,01 a 28.000 euro	25%
da 28.000,01 a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

## Le aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2021

	Aliquote
fino a 15.000 euro,	23%
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%

# Le nuove detrazioni di lavoro dipendente

Detrazioni di lavoro dipendente dal 2022		
	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 8.000 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro	978 euro + 902 X (28.000 - reddito complessivo/20.000)	
Reddito complessivo Tra 15.001 e 28.000 euro		1.910 euro + 1.190 x (28.000 - reddito complessivo /13.000)
Reddito complessivo Tra 28.001 e 50.000 euro	978 x (55.000 - redd.complessivo)/27.000	1.910 euro x (50.000 - reddito complessivo /22.000)
Reddito complessivo Tra 50.001 e 55.000 euro		zero
Reddito complessivo >= 55.001	zero	

(\*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro

(\*\*) La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione **rimane il medesimo: 1.880 : 0,23 = 8.173, 91 arrotondato a euro 8.174.**

# Il Trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione

- A) Il trattamento integrativo spetta in misura intera, ai sensi dell'**articolo 1 del decreto legge 3/2020**, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro;
- B) Il trattamento è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni:
  - di cui all'**articolo 12** (detrazioni per carichi di famiglia);
  - di cui all'**articolo 13**, comma 1 (altre detrazioni);
  - di cui all'**articolo 15**, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli interessi passivi e oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli **articoli 15**, comma 1, lettera c), e **16-bis** del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;  
**sia di ammontare superiore all'imposta lorda.**
- Ove spettante, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.
- Abrogazione della ulteriore detrazione: l'ulteriore detrazione prevista dal **decreto legge 3/2020** da 1 gennaio 2022 è abrogata.

# ESEMPIO TASSAZIONE FINO A 15 K

- $15000 \times 23\% = 3450$
- DETRAZIONI = 1880
- IMPOSTA NETTA = 1570 (10,46% SU 15 K)
- TRATT.INTEGR. = 1200
- IMPOSTA DEB. = 370 (2,46% SU 15 K)
- NO TAX AREA 13390 ( $15000 - (370 * 100 / 23)$ )

# Decontribuzione ritenute previdenziali

- Validità anno 2022
- Riduzione quota a carico lavoratore dell'0,8% (si passa da 9,19 a 8,39%)
- Limite retribuzione mensile (parametrata x 13 mensilità) non superiore a 2692,00 € (pari a 35.000,00 annuali)

Reddito compless.	Imp. Lorda 2021	Imp- lorda 2022	Detraz. 2021	Tratt. Integr. 2021	Tratt. Integr. 2022(**)	Ult. Detraz. 2021	Detraz. 2022 (*)	Esonero contrib.	Risparmio senza esonero	Risparmio con esonero (***)
10.000,00	2.300,00	2.300,00	1.789,80	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	80,00	-90,20	-188,60
11.000,00	2.530,00	2.530,00	1.744,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	88,00	-135,30	-243,54
12.000,00	2.760,00	2.760,00	1.699,60	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	96,00	-180,40	-298,48
13.000,00	2.990,00	2.990,00	1.654,50	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	104,00	-225,50	-353,42
14.000,00	3.220,00	3.220,00	1.609,40	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	112,00	-270,60	-408,36
15.000,00	3.450,00	3.450,00	1.564,30	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	120,00	-315,70	-463,30
16.000,00	3.720,00	3.700,00	1.519,20	1.200,00	0	0,00	3.008,46	128,00	-309,26	-480,98
17.000,00	3.990,00	3.950,00	1.474,10	1.200,00	0	0,00	2.916,92	136,00	-282,82	-465,27
18.000,00	4.260,00	4.200,00	1.429,00	1.200,00	0	0,00	2.825,38	144,00	-256,38	-449,57
19.000,00	4.530,00	4.450,00	1.383,90	1.200,00	0	0,00	2.733,85	152,00	-229,95	-433,86
20.000,00	4.800,00	4.700,00	1.338,80	1.200,00	0	0,00	2.642,31	160,00	-203,51	-418,15
21.000,00	5.070,00	4.950,00	1.293,70	1.200,00	0	0,00	2.550,77	168,00	-177,07	-402,45
22.000,00	5.340,00	5.200,00	1.248,60	1.200,00	0	0,00	2.459,23	176,00	-150,63	-386,74
23.000,00	5.610,00	5.450,00	1.203,50	1.200,00	0	0,00	2.367,69	184,00	-124,19	-371,04
24.000,00	5.880,00	5.700,00	1.158,40	1.200,00	0	0,00	2.276,15	192,00	-97,75	-355,33
25.000,00	6.150,00	5.950,00	1.113,30	1.200,00	0	0,00	2.184,62	200,00	-71,32	-339,62
26.000,00	6.420,00	6.200,00	1.068,20	1.200,00	0	0,00	2.158,08	208,00	-109,88	-388,92
27.000,00	6.690,00	6.450,00	1.023,10	1.200,00	0	0,00	2.066,54	216,00	-83,44	-373,21
28.000,00	6.960,00	6.700,00	978,00	1.200,00	0	0,00	1.975,00	224,00	-57,00	-357,50
29.000,00	7.340,00	7.050,00	941,78	0,00	0	1.165,71	1.888,18	232,00	-70,69	-404,03
30.000,00	7.720,00	7.400,00	905,56	0,00	0	1.131,43	1.801,36	240,00	-84,37	-429,21
31.000,00	8.100,00	7.750,00	869,33	0,00	0	1.097,14	1.714,55	248,00	-98,08	-454,41
32.000,00	8.480,00	8.100,00	833,11	0,00	0	1.062,86	1.627,73	256,00	-111,76	-479,58
33.000,00	8.860,00	8.450,00	796,89	0,00	0	1.028,57	1.540,91	264,00	-125,45	-504,77
34.000,00	9.240,00	8.800,00	760,67	0,00	0	994,29	1.454,09	272,00	-139,13	-529,95
35.000,00	9.620,00	9.150,00	724,44	0,00	0	960,00	1.367,27	0,00	-152,83	-152,83
36.000,00	10.000,00	9.500,00	688,22	0,00	0	768,00	1.215,45	0,00	-259,23	-259,23
37.000,00	10.380,00	9.850,00	652,00	0,00	0	576,00	1.128,64	0,00	-430,64	-430,64
38.000,00	10.760,00	10.200,00	615,78	0,00	0	384,00	1.041,82	0,00	-602,04	-602,04
39.000,00	11.140,00	10.550,00	579,56	0,00	0	192,00	955,00	0,00	-773,44	-773,44
40.000,00	11.520,00	10.900,00	543,33	0,00	0	0,00	868,18	0,00	-944,85	-944,85
41.000,00	11.900,00	11.250,00	507,11	0,00	0	0,00	781,36	0,00	-924,25	-924,25
42.000,00	12.280,00	11.600,00	470,89	0,00	0	0,00	694,55	0,00	-903,66	-903,66
43.000,00	12.660,00	11.950,00	434,67	0,00	0	0,00	607,73	0,00	-883,06	-883,06
44.000,00	13.040,00	12.300,00	398,44	0,00	0	0,00	520,91	0,00	-862,47	-862,47
45.000,00	13.420,00	12.650,00	362,22	0,00	0	0,00	434,09	0,00	-841,87	-841,87
46.000,00	13.800,00	13.000,00	326,00	0,00	0	0,00	347,27	0,00	-821,27	-821,27
47.000,00	14.180,00	13.350,00	289,78	0,00	0	0,00	260,45	0,00	-800,67	-800,67
48.000,00	14.560,00	13.700,00	253,56	0,00	0	0,00	173,64	0,00	-780,08	-780,08
49.000,00	14.940,00	14.050,00	217,33	0,00	0	0,00	86,82	0,00	-759,49	-759,49
50.000,00	15.320,00	14.400,00	181,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-738,89	-738,89
51.000,00	15.700,00	14.830,00	144,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-725,11	-725,11
52.000,00	16.080,00	15.260,00	108,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-711,33	-711,33
53.000,00	16.460,00	15.690,00	72,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-697,56	-697,56
54.000,00	16.840,00	16.120,00	36,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-683,78	-683,78
55.000,00	17.220,00	16.550,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-670,00	-670,00
56.000,00	17.630,00	16.980,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
57.000,00	18.040,00	17.410,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00
58.000,00	18.450,00	17.840,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-610,00	-610,00
59.000,00	18.860,00	18.270,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00
60.000,00	19.270,00	18.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00

61.000,00	19.680,00	19.130,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
62.000,00	20.090,00	19.560,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	-530,00
63.000,00	20.500,00	19.990,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	-510,00
64.000,00	20.910,00	20.420,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00
65.000,00	21.320,00	20.850,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	-470,00
66.000,00	21.730,00	21.280,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00
67.000,00	22.140,00	21.710,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	-430,00
68.000,00	22.550,00	22.140,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	-410,00
69.000,00	22.960,00	22.570,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00
70.000,00	23.370,00	23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00
71.000,00	23.780,00	23.430,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
72.000,00	24.190,00	23.860,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00
73.000,00	24.600,00	24.290,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	-310,00
74.000,00	25.010,00	24.720,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00
75.000,00	25.420,00	25.150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
76.000,00	25.830,00	25.580,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
77.000,00	26.240,00	26.010,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
78.000,00	26.650,00	26.440,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
79.000,00	27.060,00	26.870,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
80.000,00	27.470,00	27.300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00

# L'Assegno Unico Universale

- Da marzo 2022 l'assegno unico sostituirà il premio previsto per le nascite o le adozioni, **gli assegni per il nucleo familiare**, il bonus bebè e **le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni**.
- Nessuna detrazione e anticipazione di anf da parte del datore di lavoro in busta paga.
- Pagato direttamente dall'INPS, cui **i lavoratori devono presentare richiesta tramite un'applicazione già disponibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it), o avvalendosi di un patronato**.
- **richieste entro il 28 febbraio** per assicurarsi la ricezione dell'assegno unico nel mese successivo. **Per le istanze pervenute oltre tale data, il pagamento verrà eseguito entro la fine del mese seguente.**
- Possono riscuotere l'assegno i genitori, anche in modalità ripartita, secondo le indicazioni fornite all'atto della richiesta.
- La normativa sull'assegno unico è in vigore a decorrere da marzo lasciando inalterato fino al 28/2/2022 le attuali regole.
- **Le relative domande si possono presentare dal 1° gennaio di ogni anno, tenendo presente che quelle presentate sino al 30 giugno danno diritto agli arretrati da marzo, mentre chi invia l'istanza a dal 1° luglio perde i mesi pregressi.**
- Il nuovo assegno verrà pagato a tutte le famiglie che hanno figli fino a 18 anni. Il limite di età sale a 21 anni nel caso in cui il giovane sia dedito a studi e/o tirocini ovvero lavori ma con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro, oppure se è disoccupato o sta svolgendo il servizio civile universale. I limiti di età non si applicano in presenza di disabilità del figlio.
- Non rileva la condizione lavorativa dei genitori, che possono essere anche inoccupati.
- L'importo oscilla da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni), per figlio, e il suo ammontare può essere influenzato dal valore dall'Isee.
- La domanda va integrata in caso di nascite.
- L'assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza.

# Assegno Unico Universale

Importi a regime	
Per ciascun figlio minorenni	<p><b>importo pari a 175 euro mensili.</b></p> <p>A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena            B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro            C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p> <p><i>Nota: per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.</i></p>
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età	<p><b>importo pari a 85 euro mensili.</b></p> <p>A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro Tale importo spetta in misura piena            B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro            C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p>
Per ciascun figlio successivo al secondo	<p>L'importo è <b>maggiorato di 85 euro mensili.</b></p> <p>A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena            B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro            C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p> <p><i>Nota: per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.</i></p>
Per ciascun figlio con disabilità	<p>Se il figlio è <b>minorenne</b> è prevista una maggiorazione, sulla base della <b>condizione di disabilità</b> come definita ai fini ISEE, degli importi sopra individuati (v. figli minorenni) pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.</p> <p>Se <b>maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno</b> di età è prevista una maggiorazione dell'importo sopra individuato (figli maggiorenni) pari a 50 euro mensili.</p> <p>Se <b>a carico di età pari o superiore a 21 anni</b> è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta:</p> <p>A) in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro            B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro            C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p>
<p><i>Nota: ove entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.</i></p>	

# La riforma degli ammortizzatori sociali

- Entrata in vigore per sospensioni o riduzioni intervenute dall'1/1/2022
- Lavoratori beneficiari: tutte le qualifiche con esclusione dei dirigenti, compresi lavoratori a domicilio e tutte le forme di apprendistato;
- Computo lavoratori per accesso cigs ai fini del raggiungimento del superamento delle 15 unità nel semestre precedente: tutti, compresi dirigenti e i collaboratori etero-organizzati d.lgs. 81/2015;
- Ridotta da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro l'anzianità di servizio necessaria per accedere alla cassa;
- Estesa disciplina CIGS ai datori di lavoro iscritti al FIS con + di 15 dipendenti (obbligo contributivo aggiuntivo 1,70% di cui 1/3 a carico dipendente; per il 2022 0,27%)
- In tutti i settori economici, esauriti i plafond CIGS, si potrà accedere per 12 mesi ulteriori con «accordo di transizione»
- Il FIS avrà durata sarà pari a 13 settimane nel biennio mobile per aziende fino a 5 dipendenti; 26 in caso di un numero superiore di dipendenti (restano invariate durate CIGO/CIGS/Solidarietà);
- Il Fis erogherà il nuovo assegno d'integrazione salariale (con diritto all'anf) ed accorperà assegno solidarietà e ordinario;
- Unico massimale di trattamento (per il 2021 € 1129,66 già al netto riduzione);
- Contributo addizionale CIG/CIGS immutato: dal 2025 riduzione per le aziende che non hanno fruito della prestazione nei 24 mesi precedenti;
- Termini di invio flussi uniemens-cig entro la fine del 2<sup>a</sup> mese successivo all'inizio della cassa, ovvero 60 giorni dall'autorizzazione INPS;
- Previsto sgravio del 40% aliquota a chi non fa richiesta prestazione, a decorrere dall'1/1/2025

# Incremento aliquote per FIS

<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>FINO AL 31 DICEMBRE 2021</b>	<b>DAL 1 GENNAIO 2022</b>	<b>SOLO ANNO 2022</b>
FINO A 5 DIPENDENTI	0	0,5 PER CENTO	0,15%(0,50-0,35)
DA 6 A 15 DIPENDENTI	0,45 PER CENTO	0,8 PER CENTO	0,55% (0,80-0,25)
PIU' DI 15 DIPENDENTI	0,65 PER CENTO	0,8 PER CENTO	0,69% (0,80-0,11)
PIU DI 50 DIPENDENTI	0,65 PER CENTO	0,8 PER CENTO	0,24% (0,80-0,56)
TUTTI (ADDIZIONALE)	4 PER CENTO	4 PER CENTO	4 PER CENTO

# Decontribuzione lavoratrici madri



- Validità anno 2022
- Misura esonero: 50% quota a carico delle lavoratrici madri
- Durata: 12 mesi dal rientro in servizio dal periodo di astensione obbligatoria

# Congedo neo papà'



- 10 giorni per i neo papà obbligatori e 1 giorno facoltativo a carico INPS (in sostituzione di quello obbligatorio della madre)
- da fruire entro i 5 mesi dalla nascita.

# Incentivi alle assunzioni di lavoratori in cigs

- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cigs
- Contributo mensile pari al 50% della cigs che sarebbe spettata
- Max 12 mesi
- Il licenziamento del lavoratore nonche' il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con diritto al beneficio, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio gia' fruito
- A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

# Esonero contributivo assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi

- Estensione beneficio giovani under 36 per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da aziende per le quali è attivo tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali.
- Nessun limite legato all'età

# Modifiche alla Naspi



- Riduzione del 3% a partire dal 6<sup>^</sup> mese (dall'8<sup>^</sup> per gli over 54)
- Estesa agli agricoli con contratto a tempo indeterminato (con ticket licenziamento)
- Requisiti: 13 settimane nei 4 anni precedenti (eliminazione 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti)

# Modifiche alla Dis-coll



- Riduzione del 3% a partire dal 6<sup>^</sup> mese
- Estesa durata a 12 mesi (dai precedenti 6)
- Riconosciuta contribuzione figurativa
- Aumento aliquota contributiva dall'0,51% all'1,31%

GRAZIE PER L'ATTENZIONE